



Comune di Ariano nel Polesine
COMUNE DEL PARCO REGIONALE VENETO DELTA DEL PO

Decreto n. 10 del 31 MAR. 2015

Prot. n. 3289

**Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie
(art. 1 co. 612 legge 190/2014)**

IL SINDACO

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*": eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Premesso che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il

- 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
 - il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
 - la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
 - i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
 - anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Premesso che

- lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;
- il Piano è stato elaborato dal segretario comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

D E C R E T A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale.-

Dalla Residenza Municipale, li 31.03.2015



Il Sindaco
Mauri M.a Carmen Maria Rita

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Sindaco. E' vero che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*", tuttavia tale competenza sembra si riferisca al moneto in cui si acquisiscono ovvero si dismettono partecipazioni.

Invece il comma 612 coinvolge la figura del sindaco nel processo decisionale, pertanto il piano viene adottato dal Sindaco e portato alla conoscenza del Consiglio comunale, che ha comunque competenze in tema di attuazione del piano.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

3. AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI – AS2

La Azienda Servizi Strumentali – AS2 Srl è di proprietà del comune per il 0,28%.

Il comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale 18 marzo 2010, n. 13.

Società Srl è società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni seguenti:

- Ariano nel Polesine - Adria - Arqua Polesine - Bergantino - Bosaro - Calto - Canda - Castalguglielmo - Castelmassa - Ceregnano - Corbola - Costa di Rovigo - Crespino - Frassinelle Polesine - Fratta Polesine - Gaiba - Gavello - Giacciano con Baruchella - Lendinara - Occhiobello - Papozze - Pincara - Polesella - Porto Tolle - Porto Viro - Rosolina - Rovigo - Trecenta - Villadose - Villamarzana - Villanova del Ghebbo - Villamarzana;
- nonché i seguenti enti:
- Consorzio RSU - CONSVIPO - IRAS - Provincia di Rovigo - Unione dei Comuni dell'Eridano

AS2 Srl è società strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale: trattasi di società pubblica che supporta l'innovazione nella pubblica amministrazione locale attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)

L'Azienda Servizi Strumentale – AS2 s.r.l., di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
3.286,00	38.994,00	175.952,00

Fatturato		
2011	2012	2013
3.479.372,00	4.392.186,00	4.500.790,00

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Ariano nel Polesine partecipa al capitale delle seguenti società:

1. AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI – AS2 srl – Sede in via della Resistenza, 4 – Rovigo - Con una quota: 0,28%
2. POLESINE ACQUE S.p.A - Sede in Viale B.Tisi da Garofalo, 11 – Rovigo – con una quota: 0,81%
3. URBANIA S.p.A. - Sede: San Pietro Viminario (PD) - Via Marconi 26 – con una quota: 0,10

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Ariano nel Polesine, partecipa ai seguenti ai Consorzi:

1. CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE" -Viale Porta Adige, 45 – Rovigo – con una quota: 1,86%
2. CONSORZIO ATO RIFIUTI - BACINO DI ROVIGO - Sede -Viale delle Industrie 53/a – Rovigo – con una quota: 2,06%
3. CONSORZIO A.I.A - Consorzio fra Enti Locali per l'Area Industriale Attrezzata del Basso Polesine - Sede: Passaggio G.B. Giacomelli, 2/B – Adria – con una quota: 16,00%
4. C.I.A.S.S. - CONSORZIO ISOLA DI ARIANO PER I SERVIZI SOCIALI - Sede: Via Roma 673 – Corbola – con una quota: 25%
5. CONSORZIO R.S.U. - Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Bacino di Rovigo - Sede: Viale delle Industrie 53/A - Rovigo - con una quota: 2,06%
6. CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - CONSVIPO AZIENDA SPECIALE - Sede: Viale delle Industrie 53/B - Rovigo – con una quota:00,98%

La partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	5.032,00	0,00
B) Immobilizzazioni	139.372,00	184.134,00	156.515,00
C) Attivo circolante	2.166.696,00	3.886.090,00	3.379.302,00
D) Ratei e risconti	36.939,00	56.171,00	19.594,00
Totale Attivo	2.343.007,00	4.127.427,00	3.555.411,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	235.109,00	409.079,00	587.030,00
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	25.000,00	71.048,00
C) Trattamento di fine rapporto	276.743,00	327.424,00	375.485,00
D) Debiti	1.753.191,00	3.026.959,00	2.492.893,00
E) Ratei e Risconti	77.964,00	338.965,00	28.955,00
Totale passivo	2.343.007,00	4.127.427,00	3.555.411,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	3.479.372,00	4.392.186,00	4.500.790,00
B) Costi di produzione	3.413.556,00	4.290.289,00	4.208.671,00
Differenza	65.816,00	101.897,00	292.119,00
C) Proventi e oneri finanziari	514,00	-5.315,00	-2.568,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	- 1.089,00	11.703,00	5.542,00
Risultato prima della imposte	65.241,00	108.285,00	295.093,00
Imposte	61.955,00	69.291,00	117.141,00
Risultato d'esercizio	3.286,00	38.994,00	177.952,00

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

5 POLESINE ACQUE SPA

Il comune è proprietario di Polesine Acque Spa dello 0,81% del capitale sociale.

Polesine Acque S.p.A. è società strumentale degli enti proprietari ed ha soggetto il servizio idrico integrato.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

Risultato d'esercizio Polesine Acque S.p.A			
	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
	214.320	144.353	545.029
FATTURATO			
	2011	2012	2013
Fatturato netto(volume d'affari)	36.102.519	37.717.526	39.671.370
Fatturato lordo(con Iva)	39.727.994	41.505.730	43.652.190

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	88.954.098	87.297.838	85.997.154
C) Attivo circolante	22.333.644	25.401.619	29.144.066
E) Ratei e risconti	212.358	336.562	239.140
TOTALE ATTIVO	111.500.100	113.036.019	115.380.360

Stato Patrimoniale			
Passivo	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
A) Patrimonio Netto	23.565.208	23.709.560	24.980.655
B) Fondi per rischi ed oneri	361.440	1.133.153	2.510.603
C) Trattamento di fine rapporto	2.113.945	2.196.783	2.765.384
D) Debiti	65.723.825	66.355.820	65.271.851

E) Ratei e Risconti	19.735.682	19.640.703	19.851.867
TOTALE PASSIVO	111.500.100	113.036.019	115.380.360

Conto Economico			
	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
A) Valore della produzione	39.232.002	42.186.385	45.530.520
B) Costi della produzione	36.523.037	39.831.559	42.911.893
C) Proventi ed oneri finanziari	(1.820.031)	(1.786.960)	(1.234.024)
D) Rettifica di valore di attività finanziarie			
E) Proventi ed oneri straordinari	(2.275)	303.335	(166.957)
Risultato prima delle imposte	886.659	871.201	1.217.646
Imposte	(672.339)	(726.848)	(672.617)
Risultato d'esercizio	214.320	144.353	545.029

Ariano Polesine Quota partecipazione

0,81%

0,81%

0,81%

4. Società URBANIA S.p.A. in liquidazione

La Società **URBANIA S.p.A.** è di proprietà del comune per il 0,10%.

Le azioni della società vennero acquistate nell'anno 2001 a seguito deliberazione dell'assemblea comunale del 27 novembre 2001, con atto n. 64

Dati economici:

- anno 2011 – Perdita € 49.729,00;
- anno 2012 – Utili € 15.458,00;
- anno 2013 – Perdita € 84.070,00;

Nel 2014 i soci hanno deciso per la "*liquidazione*" della società in esecuzione dal DL 95/2012 di *spending review*.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

